SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA FILIERA FLOROVIVAISTICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 102».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102, nasce con l'obiettivo di disciplinare in maniera organica e innovativa il settore florovivaistico italiano, riconoscendone la strategicità in ambito agricolo, ambientale, paesaggistico e urbano. È composto da 5 Capi e 19 articoli.

CAPO I - Il settore florovivaistico

Articolo 1 – Attività agricola florovivaistica

L'articolo 1 definisce al comma 1 l'attività agricola florovivaistica come l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali che avvenga in vivaio o in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e crescita delle piante.

Al comma 2, si specifica che l'attività florovivaistica comprende:

a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie, fronde recisi freschi, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
b) la produzione degli organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
d) il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante aromatiche e officinali.

Il comma 3 chiarisce che si considerano attività connesse all'attività agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228:

a) l'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.

Il comma 4 introduce una clausola di salvaguardia volta a garantire il coordinamento sistematico della presente disciplina con la normativa vigente

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

in materia di canapa, confermando espressamente la permanenza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e dei divieti di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Articolo 2 – Articolazione della filiera florovivaistica

L'articolo 2 definisce in modo dettagliato l'articolazione della filiera florovivaistica, riconoscendone l'ampiezza e la complessità sotto il profilo produttivo, distributivo e tecnico-professionale.

In particolare, vengono riconosciuti come parti integranti della filiera:

a) i costitutori di varietà vegetali, ossia i soggetti che selezionano, creano o detengono varietà vegetali e ne curano la registrazione. Implicitamente sono compresi anche i moltiplicatori di materiale di propagazione;
b) gli imprenditori agricoli florovivaistici, che svolgono l'attività diretta alla produzione e manipolazione dei vegetali;
c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso, responsabili della commercializzazione dei prodotti orto-florovivaistici;
d) gli operatori del verde: categoria che comprende giardinieri, arboricoltori, manutentori, operatori del verde tecnico e soggetti che realizzano opere di ingegneria naturalistica o "nature based solutions";
e) i soggetti che svolgono attività di supporto alla produzione, che forniscono beni e servizi indispensabili al funzionamento della filiera, come terricci, vasi, macchinari, impianti, prodotti fitosanitari, fertilizzanti e materiali di confezionamento.

Articolo 3 – Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio

L'articolo 3, in attuazione della lettera n) dell'articolo 1, comma 1, della legge delega, definisce i "centri per il giardinaggio" quali strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche utilizzando serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola.

La norma precisa al comma 2 che gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio (cd *garden center*), mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi connessi (es. vasi, terricci, concimi, attrezzi, arredamento da giardino) sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma del codice civile. Per contro, non saranno considerati imprenditori agricoli i titolari dei centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi non connessi all'attività agricola, quali potrebbero essere i centri dediti principalmente alla commercializzazione di prodotti ornamentali e di oggettistica.

A tali fini, è affidato a uno specifico decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni, l'individuazione delle categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi che i centri per il giardinaggio possono produrre e commercializzare senza perdere la qualifica di impresa agricola.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

Articolo 4 - Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico

L'articolo 4 interviene nell'ambito della disciplina del settore florovivaistico al fine di procedere alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale delle figure professionali che operano nel comparto, riconoscendone la crescente complessità tecnica e la rilevanza economica, ambientale e paesaggistica.

La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore. Si rappresenta che, prima della definitiva adozione del menzionato decreto interministeriale, occorrerà procedere all'effettuazione del test di proporzionalità, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un controllo di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tale obbligo si estende a ciascun singolo requisito normativo introdotto, anche quando riferito all'esercizio di un'attività economica o professionale che rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE ("Direttiva Servizi"). In tali casi, ogni requisito deve essere espressamente motivato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 15 della medesima Direttiva Servizi.

L'obiettivo principale della disposizione è quello di favorire un percorso di qualificazione e specializzazione progressiva delle professionalità florovivaistiche, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione tecnica.

Particolare attenzione è rivolta all'esigenza di aggiornare e ampliare la figura del "manutentore del verde", già disciplinata dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, al fine di adeguarla all'evoluzione delle competenze richieste dalle moderne pratiche di gestione del verde urbano, periurbano, dei parchi e dei giardini storici. La norma mira quindi a valorizzare la professionalità di tali operatori, promuovendo standard formativi e requisiti tecnico–professionali condivisi a livello nazionale, in coerenza con i sistemi regionali di formazione e certificazione delle competenze.

Articolo 5 - Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica

L'articolo 5 è volto a promuovere il rafforzamento della formazione tecnica superiore nel settore florovivaistico, riconoscendo il ruolo strategico degli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) nel sostenere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità del comparto.

La disposizione si inserisce nel quadro ordinamentale vigente dell'Area tecnologica "Sistema Agroalimentare", di cui gli ITS Academy costituiscono un pilastro formativo, e mira a favorire l'attivazione di percorsi per tecnici superiori della filiera florovivaistica.

Sulla base delle evidenze rilevabili dalla banca dati di monitoraggio del sistema ITS Academy, risultano già attivati percorsi per tecnici superiori della filiera florovivaistica, nonché unità formative specificamente dedicate alla

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

materia del florovivaismo, integrate all'interno di percorsi formativi afferenti all'area tecnologica "Sistema Agroalimentare".
In tale contesto, l'esercizio della delega non comporta la revisione delle figure professionali nazionali di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, ma consente agli ITS Academy di declinare le figure dell'area tecnologica "Sistema Agroalimentare" in profili formativi coerenti con i fabbisogni specifici del comparto florovivaistico, attraverso il rafforzamento della qualificazione dell'offerta formativa e delle professionalità coinvolte.
I percorsi formativi dedicati alla materia del florovivaismo hanno lo scopo di rispondere alle esigenze di qualificazione professionale, digitalizzazione e transizione ecologica del settore, coerentemente con le priorità territoriali e le strategie nazionali e regionali in materia di innovazione e sostenibilità.
La norma prevede che, per la progettazione dei corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, gli ITS Academy possano avvalersi del contributo di esperti e ricercatori con comprovata esperienza professionale nel comparto, ivi inclusi quelli afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), garantendo così l'elevata qualità tecnico-scientifica dei programmi formativi. A tal fine, è previsto anche il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con il compito di assicurare il collegamento tra il mondo della ricerca, della produzione e della formazione.

Articolo 6 – Valorizzazione dei percorsi universitari e postuniversitari
La norma prevede che le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 7 – Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
La norma tipizza espressamente il "contratto di coltivazione" del settore florovivaistico, contratto già in uso da tempo nella prassi del settore, da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna ad un facere, rappresentato dalla cura e dallo sviluppo, per l'intero ciclo biologico o per una fase, del prodotto vegetale, come da indicazioni del committente, nonché si impegna a trasferire il prodotto al committente stesso per il successivo utilizzo.
Si è dunque in presenza di un contratto (ora) tipico, che non si identifica in una semplice *emptio rei speratae*, ma che presenta elementi dell'appalto, sostanziando un obbligo di cura e sviluppo del prodotto, che nasce a carico del produttore, venditore di cosa futura, il quale si obbliga contestualmente a seguire non già i propri criteri, bensì le indicazioni tecniche formulate dal committente.
Il secondo comma prevede poi che in considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei contratti di coltivazione, rientra tra i casi eccezionali di cui

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

all’articolo 59, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore ai sette anni
(in luogo dei 4 anni previsti dalla pertinente norma del codice dei contratti pubblici). L’allungamento del termine reca vantaggi sia al produttore, che ha la certezza della vendita del bene futuro sia al produttore che meglio può programmare la propria attività sul piano qualitativo e quantitativo.

CAPO II - Interventi per il settore florovivaistico

Articolo 8 – Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico

L’articolo ha natura programmatoria e di indirizzo ed è finalizzato a migliorare l’efficienza e la competitività del comparto florovivaistico nazionale, attraverso interventi di razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti su scala nazionale.
Il settore florovivaistico italiano, pur rappresentando un comparto produttivo di eccellenza nel panorama europeo, risente attualmente di una frammentazione della rete distributiva e della mancanza di infrastrutture logistiche dedicate, in grado di garantire una gestione efficiente dei flussi di merci, in particolare per quanto riguarda la conservazione, lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, che richiedono condizioni di trasporto e conservazione specifiche.
L’obiettivo è quello di rafforzare i poli di raccolta e distribuzione territoriale, migliorando la capacità di coordinamento tra produzione, commercio e consumo, nonché la qualità e la tempestività dei servizi logistici offerti.
Il comma 1 prevede che, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, siano individuati i mercati all’ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L’individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell’attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull’intero territorio nazionale.

Articolo 9 – Riconversione delle strutture produttive

L’articolo introduce una misura volta a favorire la riconversione e la riqualificazione delle strutture produttive florovivaistiche, con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento del patrimonio serricolo nazionale e di promuovere un uso più efficiente e sostenibile delle infrastrutture esistenti.
Il comparto florovivaistico italiano, storicamente caratterizzato da un’elevata densità di strutture produttive, in particolare serre e impianti di coltivazione protetta, presenta oggi una quota significativa di insediamenti obsoleti, spesso non più funzionali o dismessi, che contribuiscono al degrado del paesaggio rurale e urbano. Tali strutture, se adeguatamente riconvertite, possono invece

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

rappresentare una risorsa strategica per la transizione ecologica e per la modernizzazione del settore.
Il comma 1 prevede che a tal fine è adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il comma 2 stabilisce che il Piano definisca i criteri generali di intervento e le modalità operative e procedurali per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, riutilizzo funzionale delle strutture, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Gli eventuali interventi di riconversione, recupero o riutilizzo delle strutture produttive restano rimessi all'iniziativa dei soggetti interessati e sono realizzati, nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 – Criteri di premialità nell'ambito dei CSR
L'articolo è volto a rafforzare il sostegno al settore florovivaistico nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale. Il comma 1 prevede che, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 13 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale.
La previsione di criteri di premialità per le imprese florovivaistiche opera esclusivamente nell'ambito delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle Province autonome. La norma attribuisce alle amministrazioni regionali una facoltà di modulare i punteggi dei bandi CSR, senza introdurre nuove misure di sostegno né incrementare le dotazioni finanziarie disponibili, che restano quelle determinate dal Piano Strategico PAC 2023–2027 e dalle relative fonti di cofinanziamento. Pertanto, i criteri di priorità incidono esclusivamente sulla selezione dei progetti finanziabili e non comportano impegni finanziari ulteriori rispetto a quelli già programmati.

CAPO III - Organizzazione e strumenti di governance

Articolo 11 - Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche e delle iniziative del settore.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

La disposizione nasce dall'esigenza di rafforzare il confronto strutturato e permanente tra le istituzioni, gli enti pubblici e i principali rappresentanti della filiera florovivaistica, al fine di migliorare la governance complessiva del comparto e assicurare un approccio unitario e coerente nella definizione delle strategie di sviluppo.
Il comma 2 stabilisce che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, abbiano una durata in carica triennale e possano essere confermati per non più di due volte, garantendo così un equilibrio tra continuità e rinnovamento nella composizione.
Il comma 3 prevede che il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, e individua in modo puntuale i soggetti che lo compongono, assicurando una rappresentanza equilibrata tra:

- le amministrazioni centrali competenti (MASAF, MASE, ISMEA, CREA, AGEA);
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, al fine di garantire un efficace raccordo con le politiche territoriali.

Il comma 4 consente inoltre la partecipazione, in qualità di osservatori senza diritto di voto, di esperti del settore o di rappresentanti di altri enti e istituzioni, qualora si rendano necessari contributi specialistici su specifiche materie.
Infine, il comma 5 precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese, in linea con i principi di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 12 - Piano nazionale del settore florovivaistico

L'articolo introduce il Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo.
La disposizione si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte a rafforzare la competitività, la sostenibilità e la coesione del comparto florovivaistico nazionale, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013, n. 10, e con le politiche europee di transizione ecologica e sviluppo rurale.
Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano, che rappresenta lo strumento di indirizzo nazionale volto a orientare le politiche regionali e le misure di intervento nel settore florovivaistico, fornendo linee guida e obiettivi comuni per lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilità della filiera.
Il comma 3 elenca le principali aree di intervento del Piano, che comprendono:

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;
b) iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che i privati operatori possono adottare, nonché azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore;
c) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi.
d) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

Articolo 13 – Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico

L'articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un sistema annuale di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico, finalizzato a fornire un quadro informativo aggiornato, omogeneo e affidabile a supporto delle politiche di programmazione, indirizzo e monitoraggio della filiera.
La norma affida quindi a ISMEA il compito di rilevare, elaborare e aggregare annualmente le principali informazioni relative a:

- le specie florovivaistiche coltivate;
- la quantità prodotta per ciascuna specie;
- i prezzi medi di mercato a livello nazionale e internazionale.

Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera, è definito il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

I dati raccolti verranno trasmessi ogni anno, entro il 30 giugno, al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, che li analizzerà e redigerà un report annuale sullo stato del settore, da inviare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 settembre.

Le funzioni rientrano nei compiti istituzionali già attribuiti all'Istituto in materia di analisi economica, statistica e di mercato dei comparti agricoli e agroalimentari. ISMEA dispone infatti di competenze specialistiche, banche dati settoriali, infrastrutture informatiche e sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati già operativi, utilizzati stabilmente per altri comparti agricoli, che risultano replicabili anche con riferimento al settore florovivaistico. L'attività prevista dalla disposizione si configura, pertanto, come estensione e sistematizzazione di funzioni già esercitate da ISMEA, senza necessità di acquisizione di nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppo di piattaforme informatiche dedicate.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

L’obiettivo dell’articolo è quello di rafforzare la conoscenza, la trasparenza e la capacità decisionale nel settore florovivaistico, fornendo agli operatori e alle istituzioni uno strumento stabile di analisi e monitoraggio. Tale sistema informativo costituirà un pilastro del Piano nazionale del settore florovivaistico, consentendo una programmazione più efficace e una gestione più consapevole delle politiche di filiera.

Articolo 14 – Qualità delle produzioni e marchi

L’articolo prevede che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all’articolo 11, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l’origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell’attività florovivaistica, con le modalità previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente.

CAPO IV - Vivaismo forestale

Articolo 15 – Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione per fini forestali

L’articolo disciplina la partecipazione del settore privato alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali. La disposizione interviene in un ambito strategico, quello del materiale di propagazione forestale certificato, al fine di garantire qualità genetica, tracciabilità e adeguatezza alle esigenze ecologiche e produttive dei territori, promuovendo al contempo la collaborazione tra soggetti pubblici e operatori privati.

Il comma 1 prevede che gli organismi ufficiali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali.

Il comma 2 chiarisce la nozione di “fini forestali”, specificando che essa comprende non soltanto gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ma anche una serie di attività ulteriori di interesse ambientale e territoriale: arboricoltura da legno e da biomasse, ripristino ecologico, restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide e torbiere e ripristino di ecosistemi costieri.

Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. Gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), nella sezione vivaistica forestale, e in possesso della licenza prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. La disposizione mira a creare una filiera vivaistica forestale efficiente, capace di coniugare garanzie pubbliche e capacità produttiva privata. La cessione di postime certificato consente, infatti, agli operatori privati di

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

proseguire le fasi di coltivazione e commercializzazione con materiale geneticamente controllato e pienamente tracciabile, favorendo la diffusione di materiale di qualità e sostenendo la competitività del settore, in coerenza con gli obiettivi della legge delega.

Articolo 16 – Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni

L'articolo introduce disposizioni volte a promuovere la messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni, con l'obiettivo di favorire il potenziamento delle filiere forestali locali e contribuire alla creazione e al rafforzamento del verde urbano e periurbano, in coerenza con gli indirizzi della legge delega. La norma valorizza il ruolo delle regioni quali livelli territoriali competenti nella pianificazione forestale e nella programmazione degli interventi di sviluppo rurale e ambientale.

Il comma 1 affida alle regioni il compito di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a fini forestali, attribuendo priorità ai comuni di piccole dimensioni. Tale previsione si inserisce nel quadro programmatorio della Strategia forestale nazionale e della Strategia nazionale del verde urbano. L'obiettivo perseguito è duplice: da un lato, incrementare la presenza di aree verdi forestali nei territori comunali minori; dall'altro, sostenere e rafforzare le filiere produttive forestali presenti sul territorio regionale.

Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. La disposizione favorisce inoltre interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori. Ciò risponde agli indirizzi della legge delega volti a promuovere l'uso di materiale vivaistico di qualità e l'incremento dei servizi ecosistemici, come la regolazione climatica, la stabilizzazione dei suoli e l'aumento della biodiversità.

Il comma 4 chiarisce che, ai fini dell'applicazione della norma, per "comuni di piccole dimensioni" devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale definizione garantisce un riferimento normativo certo e omogeneo, assicurando una corretta delimitazione dei destinatari prioritari degli interventi esistenti.

Articolo 17 – Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

L'articolo introduce un insieme di misure finalizzate a favorire la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, mediante la concessione o l'affitto agevolato di terreni pubblici agli operatori della filiera vivaistica. La disposizione si pone in piena coerenza con gli obiettivi della legge delega.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

Il comma 1 stabilisce che i comuni possano prevedere condizioni tecniche e contrattuali agevolate per l'affitto o la concessione di terreni di loro proprietà a favore degli operatori della filiera florovivaistica per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, garantendo quindi elevati standard di qualità, tracciabilità e origine controllata del materiale propagato.
Il comma 2 specifica le tipologie di terreni che possono essere oggetto di affitto o concessione agevolata: si tratta di terreni comunali aventi destinazione agricola oppure ricompresi in aree verdi abbandonate o degradate da recuperare.
La previsione risponde a una duplice finalità: attivare superfici non utilizzate o marginali e destinarle a una funzione produttiva e ambientale di interesse pubblico.
Il comma 3 disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione. È prevista la gratuità per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per i terreni più estesi è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Inoltre, le aree fortemente degradate, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione. La norma incentiva così il recupero di aree compromesse e il loro reinserimento nel circuito produttivo e ambientale, favorendo l'insediamento di attività vivaistiche forestali innovative e sostenibili.
Il comma 4 stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo cinque anni e massimo dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di nove mesi.
La scelta di una durata estesa è coerente con i tempi tecnici necessari alla coltivazione, gestione e messa a regime delle produzioni vivaistiche forestali, che richiedono investimenti e pianificazioni pluriennali.
Il comma 5 individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, i quali devono conseguire la licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003, rispettare la normativa fitosanitaria vigente, nonché attenersi alle *Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale* di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. In questo modo si garantisce che la produzione vivaistica avvenga in conformità agli standard tecnico-scientifici aggiornati e secondo criteri di tutela della biodiversità e dei patrimoni genetici locali.
Il comma 6 introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del Comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazione tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.
Tale meccanismo fornisce agli enti locali un beneficio diretto in termini di materiale forestale utile per interventi pubblici di rimboschimento, ripristino ambientale e verde urbano.
L'ultimo comma individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori. Tali criteri favoriscono l'affidamento dei terreni a soggetti qualificati e radicati nel territorio, capaci di garantire professionalità, continuità e sostenibilità socio-economica, in linea con gli obiettivi della legge delega.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN**

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 18 – Clausole di salvaguardia

Garantisce la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale e assicura il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera.
Il comma 3 precisa che le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Articolo 19 – Clausola di invarianza finanziaria

La norma stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA FILIERA FLOROVIVAISTICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 102».

RELAZIONE TECNICA

CAPO I - Il settore florovivaistico

Articolo 1 – Attività agricola florovivaistica

L'articolo 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge delega, definisce l'attività agricola florovivaistica, collocandola nell'ambito dell'articolo 2135 del codice civile e precisandone contenuti, ambiti operativi e attività connesse.

Articolo 2 – Articolazione della filiera florovivaistica

L'articolo 2, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge delega, disciplina l'articolazione della filiera florovivaistica, individuando i soggetti che ne fanno parte e fornendo alcune definizioni tecniche funzionali alla corretta interpretazione della disposizione. La norma ha carattere ricognitivo e descrittivo e non introduce nuovi obblighi giuridici, amministrativi o finanziari a carico dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

Articolo 3 – Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio

L'articolo 3, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) della legge delega, introduce al comma 1 una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio, qualificandoli come strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola. Tale definizione si limita a descrivere una realtà economica già esistente, senza incidere sull'assetto normativo e fiscale attuale.

Al comma 2 chiarisce il rapporto tra l'attività svolta nei centri per il giardinaggio e la qualifica di imprenditore agricolo, chiarendo che gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono la qualifica di imprenditore "agricolo" quando commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio, a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola sia svolta nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Resta, pertanto, fermo il principio generale secondo cui il regime fiscale agricolo (ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito agrario e il reddito dominicale) resta subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione.

A tali fini, è affidato a uno specifico decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione delle categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi che i centri per il giardinaggio possono produrre e commercializzare senza perdere la qualifica di impresa agricola.

Articolo 4 - Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico

L'articolo 4, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o) della legge delega, prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore.
L'intervento si colloca nell'ambito delle competenze ordinariamente esercitate dalle amministrazioni coinvolte in materia di definizione dei profili professionali e di raccordo con i sistemi regionali di formazione e certificazione delle competenze e non comporta l'istituzione di nuovi organismi, strutture o funzioni amministrative. La disposizione non introduce obblighi di formazione a carico della finanza pubblica ed eventuali percorsi formativi o di aggiornamento professionale restano rimessi all'iniziativa dei soggetti privati interessati.

Articolo 5 - Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica
L'articolo 5, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. p) della legge delega, riconosce la possibilità per gli ITS Academy di orientare, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, attività formative già previste verso specifici fabbisogni della filiera florovivaistica.
La norma prevede che, per la progettazione dei corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, gli ITS Academy possano avvalersi del contributo di esperti e ricercatori con comprovata esperienza professionale nel comparto, ivi inclusi quelli afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), garantendo così l'elevata qualità tecnico-scientifica dei programmi formativi. A tal fine, è previsto anche il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con il compito di assicurare il collegamento tra il mondo della ricerca, della produzione e della formazione. L'attività degli enti specializzati si inserisce nelle rispettive missioni istituzionali e non determina l'attivazione di nuove strutture, l'acquisizione di beni o servizi, né l'incremento di dotazioni organiche, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria della legge delega.
L'intervento non comporta l'istituzione di nuove strutture, le attività previste sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali già attribuite agli ITS Academy.
Tale facoltà è esercitabile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle afferenti al funzionamento ordinario degli ITS Academy e ai relativi strumenti di finanziamento già previsti dall'ordinamento.

Articolo 6 – Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. p) della legge delega, prevede che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I master e i corsi di perfezionamento eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.

Articolo 7 – Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge delega, l'articolo tipizza espressamente il "contratto di coltivazione" del settore florovivaistico, contratto già in uso da tempo nella prassi del settore, da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna ad un *facere*, rappresentato dalla cura e dallo sviluppo, per l'intero ciclo biologico o per una fase, del prodotto vegetale, come da indicazioni del committente, nonché si impegna a trasferire il prodotto al committente stesso per il successivo utilizzo.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

CAPO II - Interventi per il settore florovivaistico

Articolo 8 – Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico

L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) della legge delega, prevede che, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano individuati i mercati all'ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L'individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell'attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull'intero territorio nazionale.
L'attività svolta dal MASAF è di tipo giuridico-amministrativo e rientra nello svolgimento ordinario dei compiti svolti dall'ufficio competente, dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Eventuali interventi di adeguamento degli spazi o dei servizi logistici destinati al comparto florovivaistico restano rimessi all'autonoma iniziativa dei soggetti gestori dei mercati e degli operatori economici interessati, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato e nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 – Riconversione delle strutture produttive

L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l) della legge delega, al comma 1 prevede l'adozione del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Gli eventuali interventi di riconversione, recupero o riutilizzo delle strutture produttive restano rimessi all'iniziativa dei soggetti interessati e sono realizzati, nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce che il Piano definisce i criteri generali di intervento e le modalità operative e procedurali per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, riutilizzo funzionale delle strutture, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico.

Articolo 10 – Criteri di premialità nell'ambito dei CSR

L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r) della legge delega, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale.
La norma ha carattere programmatorio e di indirizzo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di criteri di premialità per le imprese florovivaistiche opera esclusivamente nell'ambito delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle Province autonome. La norma attribuisce alle amministrazioni regionali una facoltà di modulare i punteggi dei bandi CSR, senza introdurre nuove misure di sostegno né incrementare le dotazioni finanziarie disponibili, che restano quelle determinate dal Piano Strategico

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

PAC 2023–2027 e dalle relative fonti di cofinanziamento. Pertanto, i criteri di priorità incidono esclusivamente sulla selezione dei progetti finanziabili e non comportano impegni finanziari ulteriori rispetto a quelli già programmati.

CAPO III - Organizzazione e strumenti di governance

Articolo 11 - Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo

L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche e delle iniziative del settore.
Il comma 2 stabilisce che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, abbiano una durata in carica triennale e possano essere confermati per non più di due volte, garantendo così un equilibrio tra continuità e rinnovamento nella composizione.
Il comma 3 prevede che il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, e individua in modo puntuale i soggetti che lo compongono.
Il comma 4 consente la partecipazione al Tavolo, in qualità di osservatori senza diritto di voto, di esperti del settore o di rappresentanti di altri enti e istituzioni, qualora si rendano necessari contributi specialistici su specifiche materie.
Infine, il comma 5 precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese. L'istituzione del Tavolo non comporta alcun mutamento degli assetti organizzativi del MASAF né nuovi oneri finanziari, trattandosi di una sede di coordinamento interistituzionale le cui attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili presso il MASAF e gli enti coinvolti.

Articolo 12- Piano nazionale del settore florovivaistico

L'articolo, in linea con i criteri della legge delega di cui alle lettere e) ed f), introduce il Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo.
Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione ha carattere procedurale e organizzativo e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano, che rappresenta lo strumento di indirizzo nazionale volto a orientare le politiche regionali e le misure di intervento nel settore florovivaistico, fornendo linee guida e obiettivi comuni per lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilità della filiera.
Il comma 3 elenca le principali aree di intervento del Piano.
L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi come disposizione di natura esclusivamente programmatoria e strategica, volta a orientare e coordinare l'azione dei soggetti pubblici e privati del settore florovivaistico, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria.

Articolo 13 – Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico

L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge delega, a decorrere dal 1° gennaio 2027, attribuisce a ISMEA la funzione di predisporre e gestire un sistema

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

stabile di raccolta, analisi e diffusione dei dati del comparto florovivaistico, rafforzando la capacità informativa nazionale del settore, in coerenza con le funzioni istituzionali già attribuite all'Istituto in materia di analisi economica, statistica e di mercato dei comparti agricoli e agroalimentari. ISMEA dispone infatti di competenze specialistiche, banche dati settoriali, infrastrutture informatiche e sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati già operativi, utilizzati stabilmente per altri comparti agricoli, che risultano replicabili anche con riferimento al settore florovivaistico. L'attività prevista dalla disposizione si configura, pertanto, come estensione e sistematizzazione di funzioni già esercitate da ISMEA, senza necessità di acquisizione di nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppo di piattaforme informatiche dedicate.
Il comma 2 stabilisce che l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di monitoraggio sarà definito con decreto direttoriale MASAF, previa consultazione di ISMEA, quale soggetto attuatore, e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, al fine di garantire coerenza con le esigenze operative del settore.
Il comma 3 prevede che per ciascuna specie florovivaistica individuata ai sensi del comma 2 sia individuata: la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate, la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali.

Il comma 4 prevede che ISMEA trasmetta annualmente i dati al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo entro il 30 giugno, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il comma 5 stabilisce che il Tavolo analizzi i dati, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni, ed elabori un report annuale da trasmettere al Ministero entro il 30 settembre. Tali attività sono di natura consultiva e tecnica e vengono svolte nell'ambito delle funzioni ordinarie del Tavolo, con le risorse già disponibili presso il Ministero e gli enti partecipanti. La partecipazione del Tavolo tecnico avviene senza compensi o rimborsi, mentre le attività di raccordo e analisi sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili. Si conferma quindi il rispetto del principio di invarianza finanziaria.

Articolo 14 – Qualità delle produzioni e marchi
L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) della legge delega, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponga una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, valuti di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente.
La ricognizione dei marchi esistenti viene effettuata dal Ministero attraverso il personale e le strutture già operative, nell'ambito delle competenze istituzionali. Le attività consistono in raccolta di informazioni già disponibili presso uffici ministeriali, associazioni di categoria, organismi di certificazione e analisi documentale. Trattandosi di attività amministrative ordinarie, non generano costi aggiuntivi. Qualora si decida di istituire il marchio unico, lo stesso verrà elaborato dal Tavolo tecnico della filiera florovivaistica, interno al MASAF, attraverso il contributo ideativo dei partecipanti (in particolare dei rappresentanti delle organizzazioni professionali) e, dunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV - Vivaismo forestale

Articolo 15 – Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione per fini forestali

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. s) della legge delega, disciplina la partecipazione del settore privato alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali.
Il comma 1 prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci.
Il comma 2 chiarisce la nozione di "fini forestali", specificando che essa comprende gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale e le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, ripristino ecologico, restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide e torbiere e ripristino di ecosistemi costieri.
Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. Gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

Articolo 16 – Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni
L'articolo attua il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. u) della legge delega, affidando alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni. Le Regioni eserciteranno tale facoltà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, assicurando il rispetto dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009
In particolare, gli interventi in oggetto saranno realizzati attraverso le risorse finanziarie ordinarie già trasferite dallo Stato alle regioni per le politiche forestali e ambientali, in particolare nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Strategia forestale nazionale, che già prevede il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e, da queste, agli enti locali, nonché mediante risorse regionali già destinate agli interventi di forestazione, rinaturalizzazione, tutela del suolo e del verde urbano.
Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico.
La disposizione, al comma 3, favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori.
Infine, si specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per "comuni di piccole dimensioni" devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Articolo 17 – Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
L'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. v) della legge delega, al comma 1 prevede che i Comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Trattandosi di una facoltà, verrà esercitata dai Comuni nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, assicurando il rispetto dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009.
Il comma 2 delimita le caratteristiche dei terreni comunali suscettibili di essere oggetto di assegnazione, individuandoli nei terreni aventi destinazione agricola o in quelli ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare.
Il comma 3 disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione.
È prevista la concessione gratuita per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per terreni più estesi

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Le aree fortemente degradate, invece, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione.
Il comma 4 stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo cinque anni e massimo dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di nove mesi.
Il comma 5 individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, che sono interamente a carico dei privati e rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica. Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria.
Il comma 6 introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del Comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazioni tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.
L'ultimo comma individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori.

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 18 – Clausole di salvaguardia
L'articolo garantisce la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale e assicura il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera.
Il comma 3 precisa che le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Articolo 19 – Clausola di invarianza finanziaria
La norma stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

05/05/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica*".

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo dà attuazione alla delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102, finalizzata a costituire un quadro organico in materia di florovivaismo.
Il settore, pur strategico sotto il profilo economico, ambientale e paesaggistico, presenta oggi frammentazione normativa, assenza di strumenti di programmazione nazionale, carenze nella qualificazione professionale, nella logistica e nella gestione dei mercati, nonché necessità di aggiornamento rispetto alle innovazioni tecnologiche e agli obiettivi della transizione ecologica.
La riforma è coerente con gli obiettivi del programma di Governo in materia di agricoltura sostenibile, tutela del territorio, sviluppo delle competenze e rafforzamento delle filiere produttive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'attuale quadro normativo non prevede un corpo unitario dedicato al florovivaismo, né definizioni precise della filiera, né un sistema nazionale di programmazione e rilevazione statistica. Il decreto legislativo colma tali lacune, armonizzando il settore.
Il decreto si inserisce in un quadro attualmente composto da norme settoriali:

- codice civile, art. 2135: definizione generale di imprenditore agricolo e attività connesse;
- legge 28 luglio 2016, n. 154 - articolo 12: figura del "manutentore del verde";
- legge 15 luglio 2022, n. 99 - articolo 4: ITS Academy;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, n. 19 e n. 20: materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e sementi;
- decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali): norme in materia forestale, vivaismo forestale e materiali di moltiplicazione per fini forestali;
- legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
- Norme regionali che disciplinano floricoltura, vivaismo e attività del verde.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo incide sulla disciplina vigente in quanto integra e coordina un quadro normativo attualmente frammentato, privo di un *corpus* unitario dedicato al florovivaismo. Il decreto, pur non modificando esplicitamente le disposizioni settoriali esistenti, introduce definizioni, strutture di *governance*, strumenti programmatori nazionali e criteri di qualificazione professionale che si aggiungono alle norme previgenti, colmandone le lacune.
L'armonizzazione riguarda in particolare:

- le norme del codice civile in materia di imprenditore agricolo (art. 2135), alle quali vengono affiancate definizioni specifiche del settore florovivaistico;
- legge 28 luglio 2016, n. 154 - articolo 12: esigenza di aggiornare e ampliare la figura del "manutentore del verde", già disciplinata dalla norma in esame, al fine di adeguarla all'evoluzione

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

delle competenze richieste dalle moderne pratiche di gestione del verde urbano, periurbano, dei parchi e dei giardini storici;

- legge 15 luglio 2022, n. 99 - articolo 4: in materia di ITS *Academy;*
- la disciplina in materia di materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e sementi (d.lgs. nn. 16, 18, 19, 20 del 2021), che continua ad applicarsi, ma viene affiancata da strumenti programmatori e di governance della filiera;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: In deroga all'articolo 59, comma 1, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro aventi ad oggetto i contratti di coltivazione, di durata non superiore a sette anni. Il contratto di coltivazione viene tipizzato;
- decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale): nel caso di registrazione del marchio unico, si rispettano le modalità disciplinate dal suddetto codice;
- la normativa in materia forestale (d.lgs. 34/2018) e sul vivaismo forestale (d.lgs. 386/2003), con la quale il decreto si coordina, prevedendo disposizioni specifiche per la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- la legislazione sul verde urbano (legge 10/2013), che viene integrata attraverso previsioni di pianificazione e linee guida per il verde urbano contenute nel Piano nazionale del settore florovivaistico;
- legge 6 ottobre 2017, n. 158, dall'articolo 1, comma 2: si applica la definizione di "piccoli comuni" ivi prevista.

L'incidenza si manifesta dunque in termini di completamento, integrazione e coordinamento, senza generare sovrapposizioni o conflitti con il quadro preesistente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento risulta compatibile con i principi costituzionali in quanto dà attuazione alla delega legislativa nel rispetto degli articoli 76 e 77 della Costituzione, conformandosi ai criteri direttivi fissati dalla legge 4 luglio 2024, n. 102, e rispettando i limiti temporali e materiali della delega.

L'intervento è coerente con i valori costituzionali di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio (art. 9 Cost.), in quanto promuove pratiche produttive sostenibili e prevede misure per contrastare il degrado e favorire la riqualificazione del patrimonio serricolo (articolo 9), nonché strategie per il verde urbano e periurbano e per la riduzione delle superfici impermeabilizzate mediante criteri e linee guida nel Piano nazionale (articolo 12, comma 3, lettera c). Inoltre, nella sezione sul vivaismo forestale, valorizza interventi con finalità ecosistemiche (articoli 16 e 17).

Le misure relative a logistica, innovazione e qualità (articoli 8, 12 e 14) perseguono finalità di sviluppo sostenibile e competitività del settore, risultando coerenti con l'articolo 41 Cost. (libertà di iniziativa economica), anche in quanto orientate a migliorare trasparenza, tracciabilità e valorizzazione dell'origine e della qualità dei prodotti, inclusa la possibile registrazione di un marchio unico (articolo 14).

Il decreto è conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché non introduce regimi differenziati irragionevoli tra operatori ma definisce criteri generali e strumenti applicabili all'intera filiera; al contempo contempla misure capaci di favorire l'accesso alle opportunità di sviluppo nei diversi contesti territoriali (ad esempio: facoltà regionali di premialità nei CSR - articolo 10; priorità per piccoli comuni - articolo 16).

È rispettato il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) mediante l'istituzione di assetti organizzativi e di coordinamento (Tavolo tecnico, articolo 11), l'adozione di un Piano nazionale quinquennale (articolo 12) e l'attivazione di un sistema di rilevazione statistica affidato a ISMEA (articolo 13), che rafforzano programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche.

Infine, l'intervento preserva le garanzie costituzionali connesse all'autonomia territoriale e alla leale collaborazione (artt. 5, 117 e 118 Cost.), prevedendo il coinvolgimento del sistema delle autonomie tramite intese o pareri in sede di Conferenza (articoli 4, 8 e 12) e introducendo una specifica clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (articolo 18).

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è compatibile con la ripartizione costituzionale delle competenze così come delineata dal Titolo V della Costituzione, lasciando alle regioni e agli enti locali spazi di regolazione e di attuazione nelle materie di rispettiva competenza.

Diverse disposizioni prevedono l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, garantendo così il rispetto del principio di leale collaborazione.

Nel complesso, il decreto non interferisce con la capacità programmatoria regionale, bensì la integra, fornendo indirizzi strategici tramite il Piano nazionale del settore florovivaistico.

L'articolo 10 riconosce alle regioni e alle Province autonome la facoltà di introdurre criteri di premialità nei Complementi per lo Sviluppo Rurale, nel rispetto degli indirizzi del Piano nazionale e del quadro PAC.

L'articolo 18 prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, assicurando la compatibilità con gli statuti e le relative norme di attuazione;

Viene riconosciuto agli enti locali un ruolo nell'attuazione degli interventi, specie in materia di verde urbano, infrastrutture logistiche e gestione dei terreni comunali, senza introdurre nuovi obblighi non compatibili con il quadro vigente.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma l, della Costituzione

La scelta di avvalersi di consultazioni e intese in Conferenza Stato-regioni, assicura il rispetto del principio di leale collaborazione e dei criteri di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'articolo 118.

L'articolo 18 inserisce inoltre la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento risulta compatibile con la normativa UE. In particolare, l'articolo 18 fa salve le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia, di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi inclusi:

a) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
e) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano procedure d'infrazione aperte sull'oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
Il provvedimento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea
Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Il decreto definisce:

- L'attività agricola florovivaistica come l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio o in serra, o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e crescita delle piante;
- centri per il giardinaggio: strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola;
- contratto di coltivazione: il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente, nonché, a ciclo biologico compiuto, a vendere il prodotto al committente per il successivo utilizzo.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Non si è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Non sono presenti abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo prevede l'adozione di successivi atti attuativi, necessari a completare disposizioni tecniche, che richiedono un aggiornamento periodico e territorialmente differenziate, che non possono essere integralmente disciplinate nel decreto legislativo. In particolare:

- DM Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 3, comma 3) per la definizione delle categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi dei centri per il giardinaggio (60 giorni): si richiedono aggiornamenti periodici e un livello tecnico che non può essere rigidamente cristallizzato nella fonte primaria;
- DM Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza (art. 4) per la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali florovivaistiche (120 giorni): appare necessario un confronto tecnico e un coordinamento con le regioni e con il mondo professionale, non assolvibile integralmente nell'atto legislativo;
- Decreto del direttore generale competente del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere in sede di Conferenza (art. 8) individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali (120 giorni): richiede valutazioni territoriali, infrastrutturali e tecnico-operative non compatibili con un atto di rango primario;
- Decreto del direttore generale competente del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito parere Conferenza (art. 9) per l'adozione del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche (180 giorni dalla data di adozione

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

del Piano di settore): richiede un livello di dettaglio tecnico progettuale non compatibile con il rango della fonte. In particolare, la ricognizione delle strutture esistenti, la valutazione del loro stato di obsolescenza e i criteri tecnico ingegneristici di riqualificazione necessitano di analisi tecniche, ambientali ed energetiche specifiche per ciascuna tipologia di struttura, nonché di un confronto con le regioni e gli enti locali, che possiedono dati e competenze operative non acquisibili nella fase primaria della normazione;

- Decreto del direttore generale competente del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 11) per la nomina dei componenti del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo: Il decreto può solo individuare la composizione tipologica e le funzioni generali del Tavolo, mentre la designazione dei componenti richiede un atto amministrativo successivo, flessibile e aggiornabile nel tempo, che consente di sostituire o rinnovare i membri in relazione all'evoluzione del settore e agli aggiornamenti delle strutture tecniche coinvolte;
- DM Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza, sentito il Tavolo tecnico di filiera, per l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'art. 12 (6 mesi): implica contenuti programmatori e strategici che, per loro natura, devono essere aggiornabili e adattabili all'evoluzione del settore;
- Decreto direttoriale MASAF per definire il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione ISMEA (art. 13), previa consultazione ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera: elevata variabilità del mercato e necessità di aggiornamenti periodici.

Il ricorso a tali atti attuativi è quindi giustificato dalla necessità di garantire flessibilità e adeguatezza tecnica della disciplina, nonché dalla natura programmatoria delle misure finanziate. I termini previsti risultano congrui, tenuto conto della complessità istruttoria, della necessità di coinvolgere amministrazioni e soggetti tecnici, nonché della coerenza con i tempi programmatori definiti dalla legge delega.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici. Il decreto introduce un sistema di rilevazione nazionale ISMEA.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica*".

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente dell'amministrazione competente*:* Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo disciplina in modo organico il settore florovivaistico lungo cinque assi: definizione del perimetro produttivo e delle figure professionali; strumenti per formazione e innovazione; interventi su logistica e riconversione delle strutture; governance nazionale (Ufficio, Tavolo, Piano, sistema dati ISMEA); sviluppo del vivaismo forestale (materiali certificati, messa a dimora nei piccoli comuni, concessioni/affitti agevolati). Sono stati esaminati il contesto e le criticità del settore florovivaistico, individuando la frammentazione normativa e organizzativa, le carenze in termini di dati e coordinamento, le inefficienze logistiche e le sfide ambientali come problemi chiave da affrontare. Sono state considerate diverse opzioni di intervento, dall'assenza di regolazione aggiuntiva (opzione zero) a interventi parziali limitati a singoli ambiti, e ne sono stati valutati gli esiti attesi. Questa analisi comparativa ha evidenziato che solo un approccio organico e integrato può risolvere efficacemente le problematiche identificate e conseguire gli obiettivi prefissati, massimizzando i benefici socio-economici e ambientali a fronte di costi contenuti per i destinatari. Sulla base di tali valutazioni, l'opzione regolatoria integrata è preferita alle alternative "zero" e frammentate, in quanto consente un coordinamento stabile, massimizza l'impatto su competitività, sostenibilità e servizi ecosistemici, con oneri amministrativi contenuti e coperture definite per le sole misure finanziate.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore florovivaistico rappresenta una componente strategica dell'agricoltura italiana, con circa 20.000 imprese, una forte concentrazione territoriale (Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia) e una elevata rilevanza nella produzione di piante ornamentali, fiori recisi e materiale vivaistico.
La mancanza di un quadro unitario ha prodotto asimmetrie regolatorie, carenze informative e difficoltà di coordinamento. Da qui la necessità di un intervento organico.
Il settore florovivaistico rappresenta una componente strategica dell'agricoltura italiana, con circa 24.000 imprese attive (dato comprensivo di produttori floricoli e vivaistici) e oltre 100.000 addetti, caratterizzato da una forte concentrazione territoriale (Toscana e Liguria da sole rappresentano quasi la metà del valore nazionale del comparto). Le strutture produttive variano dalla piccola azienda familiare specializzata in floricoltura ai grandi vivai polivalenti; circa il 43% del valore totale è generato da fiori, fronde e piante in vaso, mentre il restante 57% proviene dalle produzioni vivaistiche (alberi, arbusti, piantine).
Dal punto di vista territoriale, oltre la metà della produzione nazionale è concentrata in poche regioni: la **Toscana** detiene circa il 31% del valore florovivaistico italiano (grazie al polo vivaistico di Pistoia), seguita dalla **Liguria** con oltre il 14% (trainata dalla floricoltura di Sanremo e Albenga). Anche la **Sicilia** (circa 10%), la **Lombardia** (~9%) e il **Lazio** (~6%) contribuiscono in modo significativo. Altre regioni con distretti florovivaistici rilevanti includono la **Puglia** (es. produzione di fiori recisi nel bares... vivaismo ornamentale) e la **Campania** (florico'... a nell'area vesuviana).

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

Tale concentrazione territoriale comporta l'esigenza di politiche mirate a livello locale e nazionale per supportare le diverse realtà regionali.
L'analisi di contesto ha inoltre considerato aspetti specifici oggetto di regolazione nel provvedimento. Sul fronte della **formazione e istruzione florovivaistica**, attualmente esistono percorsi nell'ambito dell'istruzione agraria e professionale (ad esempio, corsi regionali per la qualifica di "manutentore del verde", introdotta dalla legge n.154/2016, e specializzazioni offerte da alcuni istituti tecnici agrari), ma manca un coordinamento nazionale dedicato e una filiera formativa strutturata specificamente per il florovivaismo. Ciò ha portato a offerte formative disomogenee e ad un fabbisogno non pienamente soddisfatto di tecnici specializzati nel settore.
In termini di **logistica e distribuzione** dei prodotti florovivaistici, il settore risente di una frammentazione della rete distributiva e di carenze infrastrutturali. Questa situazione genera inefficienze (ad esempio, difficoltà nel mantenimento della catena del freddo per i fiori recisi, maggiori costi di trasporto, tempi di consegna più lunghi) e limita l'accesso coordinato ai mercati esteri.
Per quanto riguarda gli **incentivi esistenti** relativi alla ristrutturazione del patrimonio serricolo, non si rileva attualmente un programma organico a livello nazionale specifico per le serre florovivaistiche. Alcuni strumenti di carattere generale (ad es. bandi dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali per investimenti nelle aziende agricole o crediti d'imposta per l'efficientamento energetico) possono indirettamente finanziare interventi sulle serre, ma **non esiste ad oggi un quadro normativo unitario** sulla rigenerazione del patrimonio serricolo a livello statale. Questo vuoto normativo e di coordinamento costituisce uno dei problemi che l'intervento delegato intende colmare.
I principali destinatari diretti dell'intervento sono: (a) gli **imprenditori agricoli florovivaistici** (floricoltori e vivaisti), che vedranno cambiamenti nelle condizioni operative e nuove opportunità di sostegno (ma anche nuovi strumenti da conoscere e utilizzare, es. contratti di coltivazione tipizzati); (b) i **soggetti della distribuzione commerciale** (distributori all'ingrosso e dettaglio, centri di giardinaggio), che beneficeranno di una logistica più efficiente e di un mercato più trasparente; (c) le **amministrazioni pubbliche coinvolte** (in primis il MASAF, ma anche Regioni e Comuni), chiamate ad attuare e gestire le nuove misure e strutture di governance; (d) gli **operatori del verde** (giardinieri, manutentori del verde pubblico e privato, arboricoltori), i cui profili professionali saranno definiti e valorizzati, creando un contesto formativo e lavorativo più qualificato. Tra i destinatari indiretti si annoverano la collettività e il sistema ambientale: il miglioramento del verde urbano e periurbano e la maggiore sostenibilità delle produzioni porteranno benefici diffusi in termini di qualità della vita, servizi ecosistemici e attrattività dei territori.
La mancanza di un quadro normativo unitario nel florovivaismo fino ad oggi ha prodotto **asimmetrie regolatorie**, carenze informative e difficoltà di coordinamento. Da qui la necessità di un intervento organico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Tra gli obiettivi dell'intervento si menzionano: il rafforzamento della competitività, della sostenibilità e dell'innovazione dell'intera filiera florovivaistica; il potenziamento della governance e della pianificazione del settore; la possibilità di favorire la riconversione, la qualità e la tracciabilità delle produzioni; nonché lo sviluppo del vivaismo forestale con il potenziamento produzione di materiali forestali certificati.
Gli **obiettivi generali** del provvedimento possono essere sintetizzati come segue:

- accrescere la **competitività economica** e la **sostenibilità ambientale** del settore florovivaistico italiano, assicurandone la resilienza e la capacità di crescita sui mercati nazionali e internazionali;

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

- migliorare la **governance di filiera** e la pianificazione strategica, attraverso strumenti istituzionali dedicati che garantiscano coordinamento tra i diversi livelli (nazionale, regionale, locale) e tra pubblico e privato;

- promuovere l'**innovazione tecnologica** e la **qualità delle produzioni**, elevando gli standard professionali e incentivando pratiche colturali sostenibili e tracciabili.

In funzione di questi obiettivi generali, l'intervento normativo persegue una serie di **obiettivi specifici** articolati nei diversi ambiti di azione delegati:

- **definire un quadro normativo organico e chiaro per il florovivaismo**, delineando il perimetro delle attività (coltivazione florovivaistica e relative filiere), introducendo le necessarie definizioni (es. centri di giardinaggio) e riconoscendo le figure professionali del settore, così da colmare vuoti normativi e incertezze interpretative pregresse;

- **rafforzare la formazione e le competenze specialistiche** nel comparto, potenziando gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e incentivando l'attivazione di master universitari e corsi di perfezionamento dedicati alla filiera florovivaistica, al fine di disporre di professionalità adeguate alla transizione digitale ed ecologica del settore;

- **migliorare le infrastrutture logistiche e di mercato**, autorizzando investimenti per l'adeguamento dei mercati all'ingrosso e la creazione di piattaforme logistiche florovivaistiche, così da rendere più efficiente la distribuzione dei prodotti su scala nazionale e internazionale (riducendo costi, tempi e sprechi lungo la filiera);

- **favorire la riconversione e modernizzazione delle strutture produttive**, sostenendo interventi di recupero e rinnovamento delle serre e degli impianti obsoleti (anche a fini agroenergetici) e introducendo criteri di premialità nei programmi di sviluppo rurale a favore delle aziende florovivaistiche virtuose, in modo da contrastare il degrado del patrimonio serricolo e promuovere tecnologie produttive più sostenibili;

- **istituire strumenti efficaci di coordinamento e programmazione settoriale**, in particolare mediante la creazione di un Ufficio di filiera all'interno del MASAF e di un Tavolo tecnico di filiera, nonché mediante l'adozione di un Piano nazionale quinquennale del florovivaismo, che fissi linee strategiche condivise e assicuri un monitoraggio continuo dell'attuazione delle politiche;

- **potenziare la raccolta di dati statistici e la trasparenza di mercato**, attraverso l'implementazione di un sistema di rilevazione annuale a cura di ISMEA sui principali indicatori (specie coltivate, quantità prodotte, prezzi medi), in modo da fornire basi informative solide per le decisioni e migliorare la conoscenza del settore da parte degli operatori e delle istituzioni;

- **valorizzare l'origine e la qualità delle produzioni florovivaistiche nazionali**, prevedendo la ricognizione dei marchi esistenti e la possibile istituzione di un marchio unico di qualità per i prodotti italiani, così da garantire tracciabilità, standard qualitativi elevati e maggiore riconoscibilità del prodotto "Made in Italy" sui mercati;

- **promuovere lo sviluppo del vivaismo forestale e del verde urbano**, incentivando la produzione e l'utilizzo di materiali forestali di moltiplicazione certificati (anche mediante l'uso produttivo di terreni pubblici concessi a operatori qualificati) e favorendo la messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni, in coerenza con le strategie nazionali di forestazione urbana e tutela ambientale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

Gli indicatori individuati mirano a misurare in modo semplice e immediato l'efficacia dell'intervento nel medio periodo. In primo luogo, si considera l'avvio e il funzionamento degli strumenti di governance previsti dal decreto, in particolare l'istituzione del Tavolo tecnico di filiera e la sua capacità di elaborare annualmente un quadro aggiornato delle dinamiche del settore nonché il Piano di settore. Un altro indicatore centrale è rappresentato dal sistema di raccolta dati affidato a ISMEA: la regolarità delle rilevazioni, la pubblicazione annuale dei rapporti e la completezza delle informazioni disponibili costituiscono il principale parametro per valutare la qualità del monitoraggio.
Rilevante è anche il grado di adeguamento dei mercati all'ingrosso ai nuovi standard logistici. Per quanto riguarda le politiche di riconversione delle serre obsolete, l'indicatore principale è il numero di interventi finanziati e l'estensione delle superfici riqualificate. Sul piano della formazione, l'attivazione di percorsi ITS dedicati al florovivaismo e il coinvolgimento stabile di esperti del settore costituiscono un parametro immediatamente verificabile. Infine, per il vivaismo forestale, l'incremento della produzione di materiale certificato rappresenta il principale indicatore in grado di misurare il contributo del decreto agli obiettivi di qualità del verde urbano e periurbano.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero o la scelta di interventi parziali avrebbe comportato la persistenza di inefficienze logistiche; la mancanza di governance e dati affidabili; la difficoltà nel soddisfare la domanda di materiale forestale certificato; l'assenza di standard formativi nazionali. Ad esempio, per la disciplina dei **contratti di coltivazione,** si è valutata l'alternativa di non introdurre una normativa tipizzata, lasciando tali accordi regolati solo dalla prassi: questa opzione non è stata perseguita, poiché avrebbe lasciato un vuoto giuridico in un ambito sempre più rilevante nella contrattualistica agraria. In tema di **riconversione degli impianti serricoli**, si è considerata la possibilità di intervenire mediante soli incentivi fiscali generali o demandando interamente l'iniziativa alle regioni; tuttavia, si è ritenuto più efficace un intervento diretto tramite un Piano nazionale dedicato e finanziato, capace di garantire un'azione coordinata e risorse mirate. Relativamente alle **modalità di produzione dei materiali forestali di moltiplicazione**, l'opzione esaminata di imporre un ruolo esclusivo degli enti pubblici o, all'opposto, di liberalizzare totalmente la cessione di materiale forestale ai privati, è stata scartata in favore di una soluzione intermedia: quella di una collaborazione pubblico-privato vigilata dagli organismi ufficiali, che consente di coinvolgere le imprese private qualificate nella moltiplicazione del materiale certificato senza sacrificare le garanzie di qualità e tracciabilità.

In sintesi, l'analisi preliminare ha evidenziato che approcci alternativi più limitati o estremi non avrebbero permesso di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati, rafforzando la scelta di un intervento integrato su tutti i fronti indicati dal legislatore delegante.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento produce effetti economici complessivamente positivi, legati soprattutto al miglioramento delle condizioni operative della filiera. La modernizzazione della logistica e la riqualificazione delle strutture serricole permetteranno alle imprese di ridurre i costi di produzione e di accedere a canali commerciali più efficienti, con benefici in termini di competitività e stabilità dei prezzi. Il rafforzamento della formazione e la definizione delle figure professionali contribuiranno a creare nuove opportunità occupazionali qualificate, aumentando la capacità delle imprese di innovare e di specializzarsi.
Per le **amministrazioni pubbliche** coinvolte (centrali e territoriali), l'impatto principale consiste nell'istituzione di nuovi strumenti di governance e nell'adeguamento organizzativo: il MASAF dovrà attivare il nuovo Ufficio per la filiera florovivaistica e gestire il Tavolo tecnico di filiera,

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

coordinando la redazione del Piano nazionale di settore; le regioni saranno chiamate a collaborare nell'attuazione del Piano e potranno introdurre criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nei propri Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR), così da indirizzare meglio i fondi esistenti verso questo comparto; i Comuni potranno mettere a disposizione terreni agricoli a condizioni agevolate per favorire nuove attività vivaistiche forestali sul territorio, integrando tali iniziative con le proprie politiche ambientali locali. Queste innovazioni organizzative non comportano nuovi o maggiori oneri o gli oneri sono coperti dalle risorse stanziate (es. la nuova posizione dirigenziale MASAF è finanziata nell'ambito del decreto stesso).

Per gli **operatori del settore florovivaistico,** ossia le aziende agricole floricole e vivaistiche direttamente interessate, l'attuazione del provvedimento comporterà un insieme di cambiamenti favorevoli. In primo luogo, viene fornito un quadro normativo di riferimento più chiaro e stabile: ad esempio, si chiarisce che gli imprenditori agricoli florovivaistici possono mantenere la qualifica di imprenditore agricolo anche gestendo centri di giardinaggio, a condizione di rispettare determinati limiti, eliminando incertezze interpretative; inoltre, la tipizzazione del **contratto di coltivazione florovivaistico** dà riconoscimento formale a pratiche contrattuali già diffuse, offrendo maggiori garanzie giuridiche sia ai produttori sia ai committenti (in particolare, la possibilità di accordi quadro fino a 7 anni fornisce stabilità nelle forniture a chi investe in piante su commessa). Sul piano operativo, le imprese trarranno vantaggio da diverse misure: il potenziamento di alcuni mercati all'ingrosso in piattaforme logistiche florovivaistiche agevolerà la **distribuzione dei prodotti**, riducendo i costi di trasporto e le perdite di prodotto deperibile, e aprendo potenzialmente nuovi sbocchi (anche all'estero) grazie a una rete logistica più efficiente. Contestualmente, le imprese florovivaistiche intenzionate a rinnovare le proprie serre obsolete potranno accedere ai finanziamenti previsti (3,5 milioni di euro stanziati per il 2027) nell'ambito del Piano di riconversione strutture, ottenendo contributi per demolire o ammodernare impianti non più funzionali: ciò si tradurrà, nel medio termine, in minori costi energetici e produttivi e in una maggiore compatibilità ambientale delle produzioni (serre più efficienti e integrate con energie rinnovabili). Un altro impatto rilevante per le imprese del settore sarà il rafforzamento del **capitale umano disponibile**: grazie alle misure su ITS Academy e percorsi universitari, il settore disporrà di tecnici e operatori meglio formati sulle esigenze specifiche del florovivaismo, favorendo processi di innovazione nelle aziende e la diffusione di nuove competenze.

Per il **vivaismo forestale**, in particolare, le nuove disposizioni creano opportunità di crescita: gli operatori iscritti al RUOP potranno usufruire di **concessioni di terreni comunali** a titolo gratuito o a canone agevolato per ampliare le coltivazioni di piante forestali certificate, incrementando l'offerta di materiale per rimboschimento e verde urbano; questo potrà tradursi in nuovi investimenti e fatturato per le aziende vivaistiche qualificate, sostenendo nel contempo gli obiettivi ambientali pubblici. È importante notare che nessuna delle misure introdotte impone adempimenti onerosi generalizzati a carico delle imprese: l'adesione ai nuovi strumenti (bandi logistica, contributi serre, concessioni terreni, marchio di qualità) sarà volontaria e su base incentivante, lasciando agli operatori la facoltà di cogliere le opportunità in base al proprio interesse.

Gli **operatori della distribuzione** (grossisti dei mercati florovivaistici, dettaglianti, garden center) beneficeranno anch'essi indirettamente di un sistema più efficiente e coordinato. I grossisti operanti nei mercati che verranno adeguati a **poli logistici** potranno offrire servizi migliori (migliore conservazione dei prodotti, maggiore assortimento disponibile grazie alla concentrazione dell'offerta), aumentando la propria capacità competitiva anche verso l'estero. I dettaglianti (floristi, rivendite di piante) potrebbero giovarsi di una filiera più corta e organizzata: ad esempio, una logistica ottimizzata può ridurre i tempi e i costi di approvvigionamento dei fiori, migliorandone la freschezza e varietà per il consumatore finale. Inoltre, la previsione di un **marchio unico di qualità** per i prodotti florovivaistici nazionali, se attuata, aggiungerà valore e riconoscibilità ai prodotti in vendita, facilitando la comunicazione verso i clienti finali dell'origine controllata e della qualità superiore delle piante e dei fiori italiani. Nel complesso, dunque, il provvedimento tende a rinforzare tutta la catena del valore dal produttore al dettagliante, in un'ottica di sistema.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN**

Un effetto trasversale positivo riguarderà la **trasparenza e la conoscenza del mercato**: grazie al sistema di rilevazione statistica ISMEA, tutti gli attori (produttori, distributori, decisori pubblici) disporranno di dati aggiornati su volumi e prezzi. Ciò consentirà alle imprese di pianificare meglio la produzione (ad esempio, conoscendo i *trend* di mercato e i prezzi medi, potranno orientare le coltivazioni verso le specie più richieste) e potrà ridurre asimmetrie informative lungo la filiera. La rilevazione dei prezzi medi all'origine e all'ingrosso a livello nazionale ha come finalità la trasparenza informativa e il monitoraggio congiunturale del settore, e non comporta meccanismi di controllo o fissazione dei prezzi che possano alterare la libera concorrenza. Al contrario, una maggiore disponibilità di informazioni aumenterà l'efficienza del mercato, permettendo agli operatori di prendere decisioni più consapevoli e ai policy maker di individuare tempestivamente eventuali criticità (andamenti anomali dei prezzi, carenze di offerta su alcune specie, ecc.).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): il settore florovivaistico è composto in larga parte da piccole e medie imprese a conduzione familiare. Le misure introdotte produrranno **benefici diretti per le PMI**, in quanto queste potranno accedere più facilmente a risorse e servizi prima non disponibili (formazione tecnica avanzata, dati di mercato, strumenti di coordinamento tramite il Tavolo di filiera). In particolare, il miglioramento delle competenze e l'organizzazione settoriale rafforzata avranno un impatto proporzionalmente maggiore sulle PMI, colmando gap informativi e di know-how: da ciò derivano i benefici da percorsi formativi e governance, che si traducono in un incremento dell'efficienza, dell'innovazione e della competitività per le piccole imprese florovivaistiche. Contestualmente, l'accesso ad infrastrutture logistiche migliori e l'eventuale uso di marchi di qualità collettivi consentiranno anche alle PMI di raggiungere mercati più ampi a condizioni vantaggiose;
B. Effetti sulla concorrenza: il provvedimento non introduce restrizioni della concorrenza né vantaggi selettivi indebiti. Le regole proposte sono generalmente **abilitanti e pro-competitive**: ad esempio, la maggiore trasparenza sui prezzi e le produzioni favorirà mercati più competitivi; gli incentivi previsti (finanziamenti, concessioni) sono accessibili a tutti i soggetti che rispettino requisiti oggettivi, senza creare barriere all'entrata. Pertanto, si conferma che la riforma non limita la libera concorrenza, ma anzi punta a rafforzare la capacità competitiva del comparto nel suo insieme;
C. Oneri informativi: l'attuazione delle misure previste non comporta oneri informativi sostanziali a carico dei destinatari. I pochi nuovi adempimenti riguardano essenzialmente la partecipazione volontaria a strumenti di supporto: ad esempio, le imprese che vorranno beneficiare dei contributi per la logistica o per la riconversione delle serre dovranno presentare apposita domanda secondo modalità stabilite dai successivi decreti attuativi; analogamente, i vivaisti interessati alle concessioni di terreni comunali dovranno inoltrare richiesta ed eventualmente documentazione attestante i requisiti (iscrizione RUOP, titoli di studio, etc.). Tali oneri, consistenti nella compilazione di moduli o nella presentazione di progetti, sono **limitati ai soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni** e risultano proporzionati ai benefici ottenibili. Per la gran parte delle imprese florovivaistiche che non parteciperanno direttamente a queste misure, non si prevedono nuovi obblighi informativi ricorrenti. Anche il sistema di rilevazione statistica ISMEA sarà calibrato in modo da non gravare sul settore: la raccolta dati potrà avvenire integrando fonti già esistenti (es. dati di mercato, informazioni delle associazioni di settore) e, ove coinvolga aziende campione, sarà gestita da ISMEA con metodi telematici e tempistiche compatibili con l'ordinaria attività aziendale. In conclusione, gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti dal decreto sono **contenuti e non rilevanti** rispetto ai benefici attesi, in linea con l'obiettivo dichiarato di non aggravare inutilmente gli operatori;
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: il provvedimento è pienamente coerente con la normativa dell'Unione europea e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli necessari.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

Tutte le disposizioni sono state valutate in rapporto alla legislazione UE vigente (in particolare in materia fitosanitaria, di mercato interno e di aiuti di Stato) ed applicano i principi unionali senza derogarvi. Vengono espressamente salvaguardate le discipline europee rilevanti (ad esempio, la produzione di materiale di moltiplicazione rispetta quanto previsto dai regolamenti UE richiamati nelle clausole finali) e non si creano nuovi obblighi che possano confliggere con il diritto UE. Pertanto, il decreto legislativo risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea richiesti, assicurando un coordinamento normativo con le disposizioni comunitarie di settore.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento organico e integrato consente un coordinamento nazionale della filiera; uniformità di definizioni, dati e standard professionali; razionalizzazione delle risorse pubbliche; nonché una massimizzazione degli effetti economici, ambientali e sociali.

In particolare, l'azione congiunta sui diversi fronti (formazione, innovazione, infrastrutture, governance, ecc.) genera sinergie positive: ad esempio, le imprese potranno sfruttare meglio le nuove infrastrutture logistiche grazie al supporto informativo e formativo parallelo, e la governance nazionale potrà adattare nel tempo gli interventi sulla base dei dati raccolti annualmente, garantendo un ciclo di miglioramento continuo delle politiche. L'approccio integrato è quindi risultato nettamente preferibile, offrendo al settore un quadro di riferimento unitario che era atteso da anni dagli operatori e assicurando una piena attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

- MASAF: coordinamento generale, decreti attuativi, governance (organizzazione Ufficio filiera e gestione Tavolo tecnico;
- Regioni e Province autonome: criteri di premialità nei CSR, misure su verde urbano/forestale;
- ISMEA: rilevazione e gestione dati statistici;

5.2 Monitoraggio

- sistema ISMEA (specie coltivate, produzioni, prezzi, costi);
- report annuale del Tavolo tecnico (entro il 30 settembre);
- valutazione dell'attuazione del Piano nazionale (quinquennale).

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sono state svolte consultazioni con le **organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale** del comparto florovivaistico, attraverso riunioni tecniche. In particolare, sono stati coinvolti i principali organismi di categoria: le organizzazioni professionali agricole (quali *Coldiretti*, *Confagricoltura*, *CIA*), le associazioni cooperative del settore (es. *Confcooperative, Legacoop*). Durante tali consultazioni, i soggetti interpellati hanno fornito contributi significativi: è stata sottolineata la necessità di colmare i **fabbisogni informativi** di settore e di istituire un sistema stabile di raccolta dati (istanza recepita con l'art. 14 sulla rilevazione statistica ISMEA); è emersa l'esigenza di un maggiore **coordinamento di filiera** a livello nazionale, per superare la frammentazione nelle politiche regionali (da cui l'importanza attribuita all'istituzione del Tavolo tecnico di filiera e dell'Ufficio dedicato); sono state evidenziate inoltre le **criticità logistiche** attuali e il supporto verso interventi per infrastrutture di mercato (osservazioni confluite nell'art. 8, es. la necessità di piattaforme idonee anche all'export dei prodotti florovivaistici verso l'UE e Paesi terzi); e l'opportunità di promuovere lo **sviluppo del vivaismo forestale** e piantumazioni urbane

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN

(tematiche considerate negli artt. 16-18). Anche il tema della formazione è stato toccato: le parti consultate hanno auspicato un maggiore raccordo con il sistema educativo (istituti agrari, ITS), contributo che ha confermato la validità delle misure previste agli artt. 5-6 sulla valorizzazione dei percorsi formativi. La relazione AIR fornisce evidenza di aver integrato i **principali rilievi dei soggetti consultati.**

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Svolto all'interno del MASAF, in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, utilizzando dati provenienti da fonti ufficiali (ISTAT, ISMEA, CREA, Eurostat) e dalle analisi di settore disponibili, nonché tenendo in considerazione le evidenze e i contributi emersi durante le consultazioni con gli stakeholder.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 maggio 2026 Prot: 2026/0000877/TN